

ACCERTAMENTO

È elusiva la rinuncia ad un ingente credito seguita dalla cessione delle quote sociali

di Angelo Ginex

In tema di abuso del diritto, la **rinuncia** dei soci ad un **ingente credito** nei confronti della **società** senza alcun vantaggio effettivo, seguita dalla **cessione** delle **quote** nell'esercizio successivo ad un **prezzo non congruo** rispetto al loro valore senza alcun ritorno economico, rappresenta un'**operazione antieconomica**, priva di razionalità, a vantaggio esclusivo della società, che, in **assenza** della prova di valide **ragioni extrafiscali** dei contribuenti, comprova la sua **finalità elusiva**. È questo l'interessante principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza 6 giugno 2019, n. 15321](#).

La vicenda muove dalla notifica di un **avviso di accertamento** ad una società, mediante il quale l'Amministrazione finanziaria, rifacendosi alle risultanze di un pvc, procedeva a contestare la **mancata dichiarazione** di **sopravvenienze attive** derivante dalla rinuncia di crediti verso la società da parte dei soci della stessa, la **mancata dichiarazione** di **ricavi** derivanti dalla **sublocazione** e dalla **vendita** di un **immobile** e l'**indebita deduzione** di **componenti negativi**.

La contribuente ricorreva, dunque, per l'annullamento dell'atto impositivo ed i **giudici di prime cure annullavano l'atto**, accogliendo le doglianze relative alla mancata dichiarazione di ricavi e all'indebita deduzione di costi.

Respinto era, invece, il **rilievo** relativo alla **mancata dichiarazione** di **sopravvenienze attive**.

La **decisione** veniva successivamente **confermata** anche **in appello**, laddove venivano respinte le impugnazioni principale del contribuente e incidentale dell'Amministrazione finanziaria.

Contro detto provvedimento, quindi, **ricorreva per cassazione** la contribuente, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione di legge ex [articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.](#), per erronea applicazione degli [articoli 88, comma 4, D.P.R. 917/1986, 41 e 53 Cost.](#) e degli [articoli 1322, 1344, 1414 e 1415 c.c.](#)

Nella specie, essa deduceva che il giudice del gravame avesse errato nel negare l'applicazione dell'[articolo 88, comma 4, D.P.R. 917/1986](#), ritenendo il **comportamento** dei soci **privo** di razionale **giustificazione economica**, in quanto rinunzianti ad un ingente credito senza alcun vantaggio.

Stando, invece, alle argomentazioni della ricorrente, l'applicazione dell'[articolo 88, comma 4,](#)

citato **dipenderebbe** dal fatto oggettivo della **rinuncia** ad un **credito** pecuniario effettivamente vantato dal socio nei confronti della società, **non rilevando** a tal fine le **ragioni** per le quali si addiverrebbe a tale **rinuncia** ed essendo in ogni caso irrilevante la circostanza se a tale rinuncia corrisponda nei confronti del rinunziante un effetto per lui favorevole.

La norma, infatti, postula soltanto l'esistenza di un credito del socio nei confronti della società e l'effettività della rinuncia, circostanze che non sono state contestate dal giudice del gravame.

Quanto, poi, all'asserita **violazione** degli articoli [41](#) e [53 Cost.](#) e [articoli 1322, 1344, 1414 e 1415 c.c.](#), il collegio di seconde cure avrebbe fatto **errata applicazione** dell'istituto dell'**abuso del diritto**, essendosene fatto implicito riferimento allorquando è stata individuata un'**operazione elusiva** nella **rinuncia** al **credito** da parte dei soci, dalla quale sarebbe derivato un **indebito vantaggio fiscale** per la società.

Secondo le prospettazioni del ricorrente, tuttavia, **nessun indebito vantaggio fiscale** sarebbe identificabile, in quanto il **vantaggio** della **non imponibilità** della **sopravvenienza attiva** è espressamente previsto dall'[articolo 88, comma 4, D.P.R. 917/1986](#) e si pone come conseguenza fisiologica dell'operazione di rinuncia.

Pertanto, alcun comportamento antieconomico sarebbe stato tenuto dalla società accertata.

I supremi Giudici, rigettando il ricorso della società, hanno chiarito che il **divieto di abuso** ha **portata generale** e **preclude** al contribuente il conseguimento di **vantaggi fiscali** mediante l'uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta (Cfr., [Cass., n. 18632/2018](#)).

Quanto all'onere della prova relativo all'abusività della condotta, incombe sull'**Amministrazione finanziaria** la **prova** tanto del **disegno elusivo**, quanto delle **modalità** di **manipolazione** e di **alterazione** degli **schemi negoziali** rispetto a quelli classici, mentre spetta al **contribuente** l'onere di **allegare** l'esistenza di **valide ragioni extrafiscali** che giustificano le operazioni poste in essere (Cfr., [Cass., n. 16217/2018](#)).

Orbene, nel caso *de quo*, correttamente hanno agito i giudici di merito, i quali hanno **desunto** la ricorrenza dell'**abuso del diritto** dalla **rinuncia** ad un **ingente credito** verso la società da parte dei soci, salvo poi uscire dalla stessa nell'esercizio successivo e cedere le **quote** ad un **valore non congruo**, senza conseguire un ritorno economico.

Infatti, **nessuna giustificazione** è stata addotta dalla **società** e a fronte degli elementi presuntivi individuati dall'Amministrazione finanziaria si è dedotto l'intento elusivo dell'operazione.

Per tali ragioni, non è potuto che derivare il **rigetto** del **ricorso** della società accertata.

Seminario di specializzazione

LE VALUTAZIONI DOPO L'INTRODUZIONE DEI PIV: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)